

CAMERA DEI DEPUTATI N. 121

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LORENZETTI

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli

Presentata il 9 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — In Italia le rievocazioni storiche sono numerosissime: alcune di esse molto antiche, quasi mai interrotte e fedeli alla tradizione; altre sono state riprese dopo anni di sospensione e riproposte nel pieno rispetto dei canoni e dei criteri che le ispirano, facendo riferimento a precisi documenti storici. Ci sono poi quelle che, ogni anno, spuntano sul territorio nazionale, per proporsi solo come occasione spettacolare e richiamo turistico, sollevando seri dubbi sulla veridicità e sulla originalità storica.

Senza tema di smentita si può affermare che una rievocazione storica si distingue da altre occasioni di festa per i seguenti motivi:

l'organizzazione di convegni, conferenze, mostre;

il recupero di antichi mestieri e tradizioni (valorizzazione del territorio);

la riproduzione fedele di costumi, accessori vari (monili, calzature, armi), ambienti, stendardi, stemmi;

la partecipazione attiva e volontaria, che crea aggregazione (volontariato);

la partecipazione atletica di tanti giovani (cavalieri, atleti, sbandieratori, tamburini, figuranti), che per questo vengono sottratti alla vita di gruppo, seguita in altri luoghi come i bar, sale giochi, eccetera, con tutti i pericoli che simili ambienti nascondono. In questo caso, le associazioni che si occupano dell'organizzazione delle rievocazioni storiche, si sostituiscono, con enorme risparmio per lo Stato, ad altre istituzioni, talvolta assenti sul territorio, nella prevenzione delle tossicodipendenze e di altri comportamenti devianti giovanili;

la riscoperta dei legami storici, che costituiscono un ordito su cui intrecciare nuove relazioni sociali, culturali, di coo-

perazione e collaborazione (esigenza tanto avvertita in questo momento storico);

il forte richiamo turistico;

un'occasione gioiosa e piacevole per avvicinare i giovani ai valori del passato e per tenere viva la memoria storica;

il recupero dei beni culturali (spesso parte dei fondi raccolti durante le manifestazioni viene impiegata per il restauro di ambienti, monumenti, documenti);

la conservazione di documenti, immagini fotografiche;

il coinvolgimento delle scuole superiori e degli istituti universitari per ricerche, conferenze, mostre;

l'organizzazione dei concerti musicali con strumenti e spartiti d'epoca;

le rappresentazioni teatrali sacre e profane.

In conclusione, possiamo affermare che le rievocazioni storiche non sono una deformazione o « scimmiettamento » del passato, riproposto per soddisfare futuri interessi del presente, come qualcuno può credere, ma esse, attraverso l'esperienza del passato, cercano di illuminare l'esperienza del presente e sono un prezioso veicolo per il recupero della memoria storica della nostra civiltà.

Tutta l'esperienza del passato ricostruita con indagini filologiche erudite, si traduce in termini di esperienze moderne per rendersi comprensibile ed « utile », se è vero che si indaga la storia non per curiosità o per far divertire, ma per spiegarsi il mondo nel quale viviamo e nel quale vogliamo operare nella serenità, nell'amicizia, nella solidarietà ed in piena libertà.

L'imposta sugli spettacoli è vigente soltanto in Italia, mentre negli altri Paesi occidentali è riscontrabile, al più, un'imposta sul gioco e le scommesse, ossia su attività ritenute, a ragione, maggiormente elitarie e di minore pregio sociale.

Di qui la presente proposta di legge, che ha quale obiettivo la liberazione da una pressione fiscale sproporzionata in un settore di vitale importanza per la società, l'economia e la cultura italiana, uniformando la nostra legislazione in materia con quella della quasi totalità dei Paesi europei.

La presente proposta di legge si muove, peraltro, in linea con le esigenze di rigore che la situazione economica del Paese impone, giacché la modesta perdita sopportata dall'erario per quanto concerne le « rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari » viene in gran parte recuperata con l'elevazione delle aliquote sui giochi e le scommesse.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al numero 3 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, le parole: « , rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari » sono soppresse.

2. Il numero 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

« 4. Spettacoli teatrali di opere liriche, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante; spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti ».

ART. 2.

1. Alle minori entrate derivanti dalle modifiche apportate all'imposta sugli spettacoli dalla presente legge si fa fronte con un corrispondente aumento delle aliquote sui giochi e sulle scommesse e sui proventi delle case di gioco, che il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

